

**GARA FORNITURA PERSONAL COMPUTER
(GURS n. 45 del 09/11/2012)**

**Risposte ai Quesiti relativi al CS e ai suoi allegati
(aggiornato al 30/11/2012)**

DOMANDA 1:

Con riferimento all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e al Servizio di Manutenzione in Garanzia delle Apparecchiature nelle Specifiche Tecniche, di cui al bando di gara per la fornitura di Personal Computer comprensivi di 36 mesi di garanzia on site, desideriamo sapere se il servizio di assistenza tecnica dovrà essere solo hardware o sia hardware che software.

RISPOSTA 1:

L'art. 14 c. 6 del documento "CS" precisa che *"Il Fornitore dovrà assicurare l'intervento per il pieno ripristino delle funzionalità, a partire dalla segnalazione del malfunzionamento, secondo la tempistica indicata nelle Specifiche Tecniche"*.

Il documento "ST" individua, tra le modalità di svolgimento del servizio, il *"ripristino della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura con eventuale sostituzione delle parti difettose"*.

Pertanto, a seguito di un intervento di manutenzione in garanzia, le Apparecchiature oggetto di detto intervento devono essere ricondotte alla configurazione hardware e software originaria ed al funzionamento verificato al momento del collaudo positivo (cfr. art. 8 c. 2 del documento "CS").

DOMANDA 2:

Si chiede ulteriore specificazione riguardo a ciò che si deve produrre secondo il sottopunto n) del bando, sotto riportato:

"la produzione in allegato di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità delle apparecchiature informatiche offerte ai requisiti minimi richiesti dalla SISPI così come dettagliatamente descritti nella documentazione di gara"

RISPOSTA 2:

Al punto 10 del bando di gara viene richiesto ai concorrenti di presentare una dichiarazione, prestata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti, tra l'altro, quanto previsto alla lettera n) del medesimo punto 10.

Pertanto, i concorrenti, conformemente a quanto previsto anche nel fac simile "DP", dovranno dichiarare quale certificato producono al fine di attestare che le caratteristiche tecniche delle Apparecchiature offerte soddisfano i requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche. Tale certificato va allegato alla Domanda di partecipazione e, quindi, inserito con tutta la documentazione amministrativa nella Busta A.

Sul tema si rimanda al D.Lgs. 163/2006, art. 68, commi 4, 5, 6, 11 e 12.

DOMANDA 3:

Negli allegati sub A e sub B nell'architettura dei PC è riportata la dicitura minitower. Potreste esplicitare le dimensioni richieste?

RISPOSTA 3:

Come da letteratura specializzata sul tema, per minitower si intendono i case aventi forma di tower (verticali) con altezza che varia tra i 36 e i 40 cm.

DOMANDA 4:

Negli allegati sub A e sub B le tastiere riportate sono a 105 tasti. E' possibile offrire tastiere a 104 tasti comprendenti le stesse funzionalità?

RISPOSTA 4:

No.

DOMANDA 5:

Considerata una sostanziale equivalenza economica tra l'Office Home&Business OEM e l'Office Standard Government Open License e considerata una superiorità tecnica e qualitativa di Office Standard, si chiede se è possibile ritenere la vostra richiesta basata su Office Standard Government Open License e non su Office Home&Business OEM.

RISPOSTA 5:

Nel documento "ST" si legge che le Specifiche Tecniche "*descrivono i requisiti tecnici minimi delle apparecchiature informatiche oggetto della gara*" tra i quali anche l'Office Home&Business OEM.

Nello stesso documento è specificato che "*Le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte rispetto ai requisiti minimi richiesti non costituiranno elemento di valutazione al fine dell'aggiudicazione, ma saranno oggetto di verifica all'atto del collaudo effettuato come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto*".



Il documento “DG”, inoltre, precisa che *“eventuali caratteristiche tecniche migliorative rispetto ai requisiti minimi indicati dalla SISPI nelle Specifiche Tecniche (ST) non determineranno alcun tipo di vantaggio competitivo.”*

In ogni caso, nel bando di gara, al punto 10 lett. n), è fatto obbligo al fornitore di produrre in allegato un *“certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità delle apparecchiature informatiche offerte ai requisiti minimi richiesti dalla SISPI così come dettagliatamente descritti nella documentazione di gara”* ivi incluso il requisito relativo alla licenza Office.

Ferme restando le superiori disposizioni, il requisito minimo richiesto nei documenti di gara prevede che i Personal Computer offerti siano dotati di proprie licenze Microsoft e, pertanto, eventuali offerte di caratteristiche tecniche migliorative non possono prescindere dal requisito tecnico dell’associazione delle licenze alle relative apparecchiature.

DOMANDA 6:

Al fine di non rendere eccessivamente gravoso il procedimento e consentire la più ampia partecipazione, si chiede di autorizzare che la dichiarazione di cui al punto 10 lett. f) del bando di gara, come indicata alla lett. F) del fac simile allegato “DP”, in capo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, possa essere resa dal Presidente Esecutivo della Società.

RISPOSTA 6:

Sul tema, per similitudine, si ritiene utile rinviare alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ed in particolare alla sentenza n. 3590 del 20/06/2012 la cui massima recita:

“La mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’art. 38 da parte di entrambi gli amministratori della società partecipante alla gara pubblica non integra alcun vizio ove la dichiarazione sia stata resa da uno dei legali rappresentanti della società aventi poteri di amministrazione con firma disgiunta ed è idonea ad impegnare la società, considerato che l’obbligo per l’impresa partecipante ad una gara pubblica di rendere le prescritte dichiarazioni può essere legittimamente assolto dal suo rappresentante legale anche avuto riguardo ai terzi, inclusi altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza (Cons. St., sez. V, 27 maggio 2011, n. 3200);

L’obbligo della dichiarazione può ritenersi assolto dal legale rappresentante dell’impresa, con la specifica indicazione degli altri soggetti in carica, muniti di rappresentanza, immuni dai c.d. «pregiudizi penali» (Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7524; Id. 27 gennaio 2009, n. 521, ord.).

L’art. 38, comma 1, lett. c), codice appalti, va interpretato nel senso che esige la dichiarazione anche con riferimento a tutti tali soggetti, ma non nel senso di escludere la possibilità di rendere dichiarazione a mezzo rappresentante, in deroga al principio generale che le dichiarazioni di scienza possono essere rese a mezzo di rappresentante.”